



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LA LOGGIA

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado

Via della Chiesa, 45 - 10040 LA LOGGIA (TO) - Tel. 011/9628636

C.F. 84510450012 - Cod. Mecc. TOIC886007

PEO: TOIC886007@istruzione.it PEC: TOIC886007@pec.istruzione.it

Sito Web: www.iclaloggia.edu.it

Circolare n. 104

La Loggia, 14/01/2025

Ai docenti della
Scuola Secondaria di primo grado

e p.c.

Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: Calendario convocazione scrutini periodo intermedio scuola secondaria a.s. 2024/25

Si comunica alle SS.LL. che gli scrutini in oggetto si terranno presso i locali della scuola secondaria "L. Da Vinci" secondo calendario riportato di seguito:

DATA	ORARIO	CLASSE
Lunedì 27/01/2025	14.45 - 16.15	1 [^] A
	16.15 - 17.45	2 [^] A
	17.45 - 19.15	3 [^] A

DATA	ORARIO	CLASSE
Martedì 28/01/2025	14.45 - 16.15	1 [^] B
	16.15 - 17.45	2 [^] B
	17.45 - 19.15	3 [^] B

DATA	ORARIO	CLASSE
Mercoledì 29/01/2025	14.45 - 16.15	1 [^] C
	16.15 - 17.45	2 [^] C
	17.45 - 19.15	3 [^] C

DATA	ORARIO	CLASSE
Giovedì 30/01/2025	14.45 - 16.15	1 [^] D
	16.15 - 17.45	2 [^] D
	17.45 - 19.15	3 [^] D

Ordine del giorno:

1. Scrutini intermedi relativi alle valutazioni del primo quadrimestre

I docenti avranno cura di inserire le valutazioni sul registro elettronico e compilare la sezione scrutini con le proposte di valutazione, tenendo conto dei progressi realizzati dagli alunni anche in merito ad eventuali interventi/attività inerenti a percorsi individualizzati/personalizzati.

Le proposte di voto delle varie discipline vanno inserite sul registro elettronico almeno entro il giorno lavorativo (precedente allo scrutinio intermedio della classe interessata).

In relazione alle valutazioni intermedie, è opportuno richiamare l'attenzione di tutti i docenti su alcuni aspetti salienti della valutazione:

FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE

Ai sensi del Dlgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato art. 1 commi 1 e 3 " ... La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali".

Tale funzione formativa della valutazione era già affermata dalle Nuove Indicazioni Nazionali: "La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo." Dai suddetti documenti si evince che la valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

- Verificare l'acquisizione degli apprendimenti programmati.
- Adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe.
- Predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi.
- Fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento.
- Promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà.
- Fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico.
- Comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale.

CHE COSA SI VALUTA

Ai sensi del Dlgs. 62/2017 art. 1 comma 1 e 3 "La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, delle alunne e degli alunni" e "la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza". Secondo l'attuale quadro normativo, costituiscono pertanto oggetto della valutazione e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- La verifica degli apprendimenti elaborati dalla scuola e codificati dal Curricolo d'Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali.
- La valutazione del Comportamento cioè della partecipazione, del rispetto delle regole, della cura del materiale, dell'impegno, dell'interesse, condizioni che rendono l'apprendimento efficace e formativo.
- La rilevazione delle Competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro Certificazione al

termine della classe terminale. Pertanto, nel formulare la valutazione quadrimestrale gli insegnanti terranno conto della situazione di partenza, dei progressi nell'apprendimento, dei tempi di attenzione, di concentrazione, del grado di partecipazione ed interesse.

La valutazione, dunque, non può essere ridotta alla mera "misurazione" del sapere acquisito dagli alunni, né questi possono essere considerati come oggetti da osservare misurare e apprezzare in modo "oggettivo"; non può riferirsi al solo "prodotto" e apprezzarlo, ma deve prendere in considerazione il "processo" di costruzione dell'apprendimento che compie l'alunno.

I docenti sono tenuti a valutare la crescita degli alunni e a premiare il loro sforzo di miglioramento, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe.

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione del processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. (Dlgs 62/2017 CAPO II art. 2 comma 3, NOTA n. 1865/2017).

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di educazione civica, come deliberato dal Collegio dei Docenti.

La valutazione del comportamento/condotta dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un voto in decimi, si ricorda che coloro che otterranno un punteggio inferiore a 6/10 al termine dell'anno scolastico in corso non saranno ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, come da ordinanza ministeriale del 1° ottobre 2024 n°150.

Per l'insegnamento della Religione Cattolica, viene redatta una nota riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

I docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, o attività di potenziamento, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

ATTENZIONE PER L'INCLUSIVITÀ

Nella progettazione, nello svolgimento della didattica e delle prove, nella valutazione, i docenti disciplinari, operando in stretta collaborazione con i docenti di sostegno, terranno conto delle esigenze specifiche di tutti gli alunni certificati o con bisogni educativi speciali.

Le caratteristiche delle attività prevederanno – come accade nella didattica ordinaria – tutti gli adattamenti richiesti dal PEI o dal PDP dello studente. Sarà necessario operare con flessibilità, sempre in un'ottica di personalizzazione del piano educativo: solo il Consiglio di classe/Interclasse conosce a fondo potenzialità, difficoltà, condizioni socioeconomiche e ambientali di ogni studente. In particolare:

- Per gli alunni con DSA, debitamente attestati, con certificazione nel fascicolo personale, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento deve tenere conto delle specifiche condizioni soggettive e dell'eventuale percorso personalizzato stabilito dal Consiglio di classe e dal PDP redatto (art. 10 DPR 122/09 e Decreto attuativo n° 5669/2011 della L.170/2010);
- La valutazione degli alunni con disabilità è riferita agli obiettivi progettati nel PEI e i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe stessa, con particolare attenzione agli alunni disabili seguiti. Qualora un/a alunno/a sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con voto unitario.

Confido nella consueta collaborazione per giungere alla serena ed organizzata conclusione delle operazioni di scrutinio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
*Prof.ssa Maria PROIETTO**